



# COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

\* \* \* \* \*

Cod. Fisc. : 80015590179  
Part. IVA : 00841790173

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 30/09/2026

**OGGETTO: Accordo di collaborazione tra i Comuni di Zone e Monte Isola per lo svolgimento dei servizi di polizia locale nel periodo dal 01 ottobre e il 30 novembre 2026.**

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **12:10**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| Nominativo          | Qualifica    | Presente | Assente | Da remoto |
|---------------------|--------------|----------|---------|-----------|
| ZATTI MARCO ANTONIO | Sindaco      | Si       |         |           |
| MARCHETTI ANDREA    | Vice Sindaco | Si       |         | X         |
| ZAMBOLIN ANTONIO    | Assessore    | Si       |         | X         |

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza, il Segretario Comunale, dott.ssa Bortolotti Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. n. **60** del **30/09/2026**

OGGETTO: **Accordo di collaborazione tra i Comuni di Zone e Monte Isola per lo svolgimento dei servizi di polizia locale nel periodo dal 01 ottobre e il 30 novembre 2026.**

## LA GIUNTA COMUNALE

### RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 07 marzo 1986, n.65 che testualmente dispone: *"le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data comunicazione al Prefetto"*;
- l'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 che testualmente dispone: *"La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, promuove: a) la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio regionale"*;
- l'articolo 9 comma 1 della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 che testualmente dispone: *"1. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali"*;

PREMESSO che, per esigenze organizzative e di presidio del territorio, si rende necessario attivare forme di collaborazione con altri Comuni per lo svolgimento dei servizi di Polizia Locale;

DATO ATTO che, con nota del 23.09.2026, prot. n. 3625, il Comune di Zone ha richiesto al Comune di Monte Isola la disponibilità a sottoscrivere un accordo di collaborazione per lo svolgimento dei servizi di polizia sul territorio comunale al fine del potenziamento del servizio per il periodo da 01 ottobre e il 30 novembre 2026;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dal Comune di Monte Isola con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29.09.2026;

RITENUTO di aderire e di approvare pertanto, per il periodo da 01 ottobre e il 30 novembre 2026, l'allegato schema di accordo per la collaborazione tra il Comune di Zone e il Comune di Monte Isola per l'utilizzo del personale di Polizia Locale di Monte Isola sul territorio del Comune di Zone;

RITENUTO che l'accordo di collaborazione non inciderà sul rendimento in servizio del personale nell'Ente di appartenenza in considerazione del fatto che esso verrà attuato compatibilmente con le esigenze di servizio di ciascun Comune e comunque al di fuori dell'orario ordinario;

ACQUISITO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi,

**D E L I B E R A**

1. di approvare l'allegato schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Zone e il Comune di Monte Isola per lo svolgimento dei servizi di polizia sul territorio comunale al fine del potenziamento del servizio;
2. di dare atto che l'impegno di spesa verrà assunto con successivo atto del Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria;
3. di autorizzare il Sindaco alla firma del presente accordo;
4. di trasmettere la presente alla Prefettura di Brescia e al Comune di Monte Isola;
5. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Zone approvato, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 27.12.2022 e ss.mm.ii. e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto, né in capo a chi vi partecipa ad altro titolo;
6. di dare, altresì, atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n.1199/1971 e s.m.i.

Successivamente, con separata votazione ad esito unanime e favorevole, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

**D E L I B E R A**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco  
f.to sig. Zatti Marco Antonio

Il Segretario Comunale  
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia

---

**ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ**

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Il Segretario Comunale  
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI ZONE E IL COMUNE DI MONTE ISOLA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4, LETTERA C), DELLA LEGGE N.65 DEL 07/03/1986 E DELL'ART. 9, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 01/04/2015.**

L'anno duemilaventisei, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

Il Comune di Monte Isola (C.F. 00830780177), con sede in Località Siviano n. 76, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente;

E

Il Comune di Zone (C.F. 80015590179), con sede in Via Monte Guglielmo n. 42, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente;

PREMESSO che il Comune di \_\_\_\_\_ ha provveduto ad approvare lo schema del presente Accordo con deliberazione di giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e che, parimenti, il Comune di \_\_\_\_\_ ha egualmente provveduto all'approvazione con deliberazione di giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Con il presente Accordo si disciplinano i rapporti fra le Amministrazioni per il potenziamento del servizio di Polizia Locale nel periodo compreso tra il 01 ottobre e il 30 novembre 2026.

**ART. 1 – Oggetto dell'accordo.**

Il presente accordo disciplina la collaborazione tra il Comune di Monte Isola e il Comune di Zone finalizzata al potenziamento del Servizio di Polizia Locale del Comune di Zone nel periodo compreso tra il 01 ottobre e il 30 novembre 2026.

A tal fine il Comune di Monte Isola si rende disponibile a mettere temporaneamente a disposizione del Comune di Zone il proprio personale compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio dell'Ente.

L'attività sarà svolta a supporto del Servizio di Polizia Locale del Comune di Zone secondo modalità e calendario concordati tra le Amministrazioni.

**ART. 2 – Durata e modalità della collaborazione**

La collaborazione avrà durata dal 01 ottobre e il 30 novembre 2026.

L'impiego del personale di Polizia Locale presso il Comune di Zone avverrà esclusivamente per esigenze temporanee e straordinarie connesse al rafforzamento del servizio nel periodo autunnale.

Le giornate e gli orari di servizio saranno preventivamente concordati tra i due Enti.

**ART. 3 – Dotazione ed utilizzo dei mezzi durante il servizio.**

Il personale di Polizia Locale è autorizzato a portare l'arma di ordinanza e ad utilizzare i mezzi di servizio in dotazione presso l'Ente nel quale presta temporaneo servizio.

#### **ART. 4 – Responsabilità ed oneri.**

Il personale di Polizia Locale presta servizio alle dipendenze dell'autorità locale dell'Amministrazione richiedente alla quale risponde degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, mantenendo comunque la dipendenza dall'Ente di appartenenza per tutti gli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

L'Amministrazione richiedente si impegna a corrispondere le spese derivanti dai servizi effettuati, garantendo anche l'eventuale tutela giuridica per fatti di rilevanza penale che possano coinvolgere il predetto personale.

Del presente provvedimento verrà data comunicazione al Prefetto della provincia di competenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c) della Legge 07/03/1986 n.65.

#### **ART. 5 – Modalità di svolgimento del servizio di collaborazione e di liquidazione dei servizi.**

Il Comune di Zone si impegna a rimborsare al Comune di Monte Isola gli oneri sostenuti per l'attività prestata dal personale di Polizia Locale nell'ambito del presente accordo.

La collaborazione in oggetto si attuerà sulla base di servizi svolti al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze di servizio dell'Ente di appartenenza, da prestarsi presso l'Amministrazione richiedente.

La liquidazione delle spettanze per i servizi prestati verrà effettuata dall'Ente richiedente in favore del Comune di Monte Isola, previo apposito atto di liquidazione.

Si rinvia alle disposizioni del CCNL e/o accordi di settore per la determinazione degli importi da corrispondere. Oltre al compenso per il servizio reso, sarà riconosciuto un rimborso chilometrico pari a 1/5 del costo mensile del carburante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Zone

Il Sindaco \_\_\_\_\_

Per il Comune di Monte Isola

Il Sindaco \_\_\_\_\_